



## L'OBBLIGO DEL GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

agg. del 27/09/2021

In sintesi:

Il DL 23 luglio 2021 n. 105 (convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 16 settembre 2021 n. 126) ha introdotto l'obbligo del Green pass per l'accesso a determinate attività, servizi ed eventi, a decorrere dal 6 agosto 2021 e fino al 31 dicembre, termine di cessazione dello stato di emergenza.

Il successivo DL 6 agosto 2021 n. 111 ha previsto, a decorrere dal 1° settembre e fino al 31 dicembre, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo del Green pass per accedere a determinati mezzi di trasporto e per il loro utilizzo, e ne ha statuito l'obbligo di possesso e di esibizione per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché per gli studenti universitari.

Il DL 10 settembre 2021 n. 122 ha esteso, dall'11 settembre 2021, l'obbligo del possesso e dell'esibizione del Green pass ad una categoria più ampia di istituzioni scolastiche e formative, introducendo tale obbligo anche a carico dei soggetti che accedano alle strutture per motivi di servizio o di lavoro.

Infine, il DL 21 settembre 2021 n. 127 ha esteso l'obbligo di possedere e di esibire il Green pass alla generalità dei lavoratori, pubblici e privati, nonché ai magistrati negli uffici giudiziari, a decorrere dal prossimo 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre, termine di cessazione dello stato di emergenza

Riferimenti:

- DL n. 105/2021 convertito in Legge n. 126/2021
  - Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021
  - Decreto Legge n. 122 del 10 settembre 2021
  - Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021

### OBBLIGO VACCINALE E OBBLIGO DI POSSEDERE ED ESIBIRE IL GREEN PASS

A fronte del repentino susseguirsi di atti aventi forza di legge che introducono ed ampliano gli obblighi a carico della popolazione al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, occorre innanzitutto precisare che sussistono due distinti obblighi:

- l'obbligo vaccinale e
- l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19.

#### **Obbligo vaccinale**

L'obbligo vaccinale, previsto dall'art. 4 del DL n. 44 del 1° aprile 2021 (convertito con modificazioni nella Legge n. 76 del 28 maggio 2021), è **a carico di tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario** che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali. A decorrere **dal 10 ottobre 2021** tale obbligo è stato esteso, con l'inserimento nel DL n. 44/2021 dell'art. 4 bis (ad opera del DL n. 122/2021), a **tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie e hospice.**

L'obbligo vaccinale è tuttavia escluso, in modo temporaneo o definitivo, in relazione a specifiche condizioni cliniche appositamente certificate secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

**BORGOMANTOVANO – REVERE (MN)** Piazza Grazioli, 16-18

Tel: [0386 46062](tel:038646062)

Fax: 0386 846095

[info@studiobarozzi.it](mailto:info@studiobarozzi.it)

[info@pec.studiobarozzi.it](mailto:info@pec.studiobarozzi.it)

[www.studiobarozzi.it](http://www.studiobarozzi.it)



**Obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19**

L'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 si riferisce ad una delle certificazioni comprovanti:

- lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2;
- la guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2; ovvero
- l'effettuazione di un test molecolare con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.

Tale obbligo, che non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute, è stato disposto in ambito lavorativo:

- **dal 6 agosto 2021**, a carico dei dipendenti, per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione (art. 9 bis DL n. 52/2021, conv. nella Legge n. 87/2021, secondo la Faq della Presidenza del Consiglio dei Ministri);
- **dal 1° settembre 2021**, a carico di tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario (art. 9 ter DL n. 52/2021, conv. nella Legge n. 87/2021);
- **dall'11 settembre 2021**, a carico al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) (art. 9 ter.1 DL n. 52/2021, conv. nella Legge n. 87/2021);
- **dall'11 settembre 2021**, a carico di chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione, artistica musicale e coreutica, e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università (art. 9 ter.2 DL n. 52/2021, conv. nella Legge n. 87/2021);
- **dal 15 ottobre 2021**, a carico del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'art. 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa (art. 9 quinquies, comma 1, DL n. 52/2021, conv. nella Legge n. 87/2021);
- **dal 15 ottobre 2021**, a carico di tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, anche sulla base di contratti esterni, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni per il cui personale vige l'obbligo della certificazione (art. 9 quinquies, comma 2, DL n. 52/2021, conv. nella Legge n. 87/2021);
- **dal 15 ottobre 2021**, a carico dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, e dei componenti delle commissioni tributarie, nonché dei magistrati onorari (art. 9 sexies DL n. 52/2021, conv. nella Legge n. 87/2021);
- **dal 15 ottobre 2021**, a carico di chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato (art. 9 septies, comma 1, DL n. 52/2021, conv. nella Legge n. 87/2021);
- **dal 15 ottobre 2021**, a carico di tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, anche sulla base di contratti esterni, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i luoghi ove si svolge una attività lavorativa nel settore privato (art. 9 septies, comma 2, DL n. 52/2021, conv. nella Legge n. 87/2021).



### **CHI DEVE CONTROLLARE IL POSSESSO DEL GREEN PASS IN AMBITO LAVORATIVO?**

In ambito lavorativo è il **datore di lavoro** che deve verificare il possesso del Green pass.

Nell'ipotesi di lavoratori esterni che accedano alle pubbliche amministrazioni, nonché alle istituzioni scolastiche e ai luoghi in cui sia svolta una attività lavorativa nel settore privato, la verifica viene effettuata anche dal rispettivo datore di lavoro.

### **COME DEVE ESSERE ORGANIZZATA L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO?**

I datori di lavoro sia pubblici sia privati, **entro il 15 ottobre 2021**, devono definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde Covid-19 da parte dei lavoratori, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e, nel settore privato, individuando altresì, con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni dell'obbligo stesso.

La verifica deve avvenire con le modalità previste dall'art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021, per cui "La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione" normativamente prevista, che consente unicamente di controllare l'**autenticità**, la **validità** e l'**integrità** della certificazione, e di conoscere le **generalità** dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

### **QUALI CONSEGUENZE PER IL DATORE DI LAVORO INADEMPIENTE?**

A carico del datore di lavoro che ometta di verificare il rispetto dell'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, al fine dell'accesso presso il luogo di lavoro, o che ometta di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle citate verifiche, inclusa, nel settore privato, l'individuazione con atto formale dei soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni dell'obbligo stesso, è applicabile la **sanzione amministrativa da € 400 ad € 1.000**, di competenza del Prefetto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, DL 25 marzo 2020 n. 19 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35), che si avvale a tal fine delle Forze di Polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

### **QUALI CONSEGUENZE HA IL LAVORATORE PRIVO DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19?**

#### **Settore pubblico**

Nel settore pubblico, il personale che comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato **assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021**, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Nei casi di assenza ingiustificata e di sospensione di cui al primo periodo **non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato**.

La sospensione è disposta dal datore di lavoro o dal soggetto da lui delegato.

*A carico del personale che non posseda o non esibisca, a richiesta, la certificazione verde Covid-19 ai fini dell'accesso al luogo ove svolga la propria attività lavorativa, ferme restando le eventuali conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza, è applicabile la sanzione amministrativa da € 600 ad € 1.500, di competenza del Prefetto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, DL 25 marzo 2020 n. 19 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35), che si avvale a tal fine delle Forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza*



### **Settore privato**

Nel settore privato, i lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, **sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata **non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.**

Per le imprese con **meno di 15 dipendenti**, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso di certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021. La sospensione è comunicata immediatamente al lavoratore interessato ed è efficace fino alla presentazione della certificazione verde Covid-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

*A carico del personale che non possessa o non esibisca, a richiesta, al fine dell'accesso ai luoghi ove sia prestata l'attività lavorativa, la certificazione verde Covid-19, ferme restando le eventuali conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore, è applicabile la sanzione amministrativa da € 600 ad € 1.500, di competenza del Prefetto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, DL 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, che si avvale a tal fine delle Forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.*

---